



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di politiche per il Sud

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO l’articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante “*Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2025, e, in particolare, l’articolo 24-*sexies* recante la disciplina del Dipartimento per il Sud;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2025, con il quale il sig. Luigi Sbarra è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2025, con il quale è stato conferito al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sig. Luigi Sbarra, la delega di funzioni in materia di politiche per il Sud;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 febbraio 2026 che istituisce la Cabina di regia per il coordinamento delle politiche per il Sud;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2025, con il quale è stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sig. Luigi Sbarra, la delega di firma dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche per il Sud;

VISTO il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*”, e, in particolare, l’articolo 9 concernente l’istituzione, a far data dal 1° gennaio 2024, della Zona economica speciale per il Mezzogiorno denominata ZES Unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 11 del predetto decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che disciplina il Piano strategico della ZES unica;

VISTO, inoltre, l'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che istituisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata “*Struttura di missione ZES*”, alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, rinnovabile fino al 31 dicembre 2034;

VISTA la legge 18 novembre 2025, n. 171, recante “*Disposizioni per il rilancio dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria*” che estende la Zona economica speciale per il Mezzogiorno ai territori delle regioni Marche e Umbria;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2023, recante l’istituzione della Struttura di missione ZES, in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 10 del citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023;

VISTO l'articolo 9-bis del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante “*Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi e per l’istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*”, convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, e, in particolare, il comma 1 che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un dipartimento denominato “*Dipartimento per il Sud*”, da disciplinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con il quale sono apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, a cui è affidato il compito di curare l’attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell’azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il Sud, come definite dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2025;

VISTO il comma 2 del citato articolo 9-bis del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, secondo cui «*Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per il Sud*»;

VISTO il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2025, ammesso alla registrazione da parte della Corte dei Conti in data 19 gennaio 2026, entrato in vigore dalla data della predetta registrazione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il comma 1 dell'articolo 3 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2025, secondo cui, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento il Sud;

VISTO il comma 2 dell'articolo 3 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2025, secondo cui a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto di organizzazione interna è soppressa la Struttura di missione ZES, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per il Sud, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi alla predetta Struttura di missione e perdono efficacia, con decorrenza dalla medesima data, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2023 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere ad adottare il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per il Sud, di cui all'articolo 24-*sexies* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente decreto individua le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento per il Sud, di seguito denominato Dipartimento.

Articolo 2

(Funzioni)

1. Il Dipartimento è la struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di politiche per il Sud, ove nominata, (di seguito, "Autorità politica") per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147 e dall'articolo 24-*sexies* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2025.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 3

(Indirizzo politico-amministrativo)

1. L'Autorità politica è l'organo di Governo del Dipartimento.
2. L'Autorità politica esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di competenza e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. L'Autorità politica designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti del Dipartimento in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni e istituzioni.
4. L'Autorità politica può istituire, nelle materie di propria competenza, commissioni, tavoli tecnici e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.

Articolo 4

(Capo del Dipartimento)

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede all'organizzazione e al funzionamento del Dipartimento e risponde delle sue attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli atti di indirizzo politico e agli obiettivi strategici fissati dall'Autorità politica; svolge funzioni di coordinamento dell'attività degli Uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento; assicura il raccordo del Dipartimento con gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità politica delegata, ove nominata; assicura il raccordo tra gli Uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento e i Dipartimenti, Uffici e altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché con altri soggetti istituzionali competenti nelle materie di interesse.
2. L'Autorità politica, su proposta del Capo del Dipartimento, può conferire l'incarico di Vice Capo del Dipartimento a uno dei coordinatori degli uffici del Dipartimento.
3. Nei casi di assenza o impedimento del Capo del Dipartimento e del Vice Capo del Dipartimento ove nominato, le funzioni vicarie sono attribuite dall'Autorità politica al dirigente coordinatore di uno degli Uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente preposto ad uno degli Uffici di livello dirigenziale generale con maggiore anzianità nella qualifica.
4. In assenza del dirigente preposto a uno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'Ufficio è temporaneamente assunta dal Capo del Dipartimento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

5. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera il Servizio “Affari generali, bilancio e personale” – Servizio I.

6. Il Servizio “Affari generali, bilancio e personale” – Servizio I cura la gestione amministrativa, finanziaria e del personale del Dipartimento; cura la comunicazione interna, nonché la protocollazione, la classificazione, la tenuta e l’archiviazione degli atti e dei documenti amministrativi; provvede alla gestione del personale; coordina il sistema di valutazione del personale dirigenziale e non dirigenziale; provvede alla gestione amministrativa e contabile del contingente di esperti; cura la gestione del bilancio; cura, in collaborazione con gli altri Uffici e Servizi del Dipartimento, l’elaborazione degli obiettivi strategici, assicurandone il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione; predispone, in collaborazione con gli altri Uffici e Servizi del Dipartimento, i rapporti informativi per l’Avvocatura dello Stato in relazione al contenzioso relativo ai provvedimenti adottati dal Dipartimento; assicura il presidio delle misure di prevenzione della corruzione e delle azioni finalizzate a garantire la trasparenza amministrativa, nonché la gestione delle procedure per l’affidamento dei contratti di servizi e forniture; assicura le attività connesse agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per il personale del Dipartimento.

Articolo 5

(Organizzazione del Dipartimento)

1. Il Dipartimento si articola in due Uffici di livello dirigenziale generale e in cinque Servizi di livello dirigenziale non generale. I titolari degli Uffici e dei Servizi esercitano i compiti e le attribuzioni previsti, rispettivamente, dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché quelli loro conferiti da leggi, regolamenti e contratti nazionali.

2. Gli Uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola il Dipartimento sono così denominati:

- a) Ufficio I – “*Programmazione strategica e coordinamento delle politiche per il Sud*”;
- b) Ufficio II - “*ZES Unica Mezzogiorno*”.

3. Gli Uffici di livello dirigenziale coordinano l’attuazione delle direttive emanate nei rispettivi ambiti di attività.

4. Il Dipartimento si avvale di un contingente di esperti, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, già attribuito alla Struttura di missione ai sensi dell’articolo 10, comma 4 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 6

(Ufficio I – “Programmazione strategica e coordinamento delle politiche per il Sud”)

1. L'Ufficio I – “Programmazione strategica e coordinamento delle politiche per il Sud” cura le attività di attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e di promozione dell'azione strategica del Governo in relazione alle politiche del Sud; coordina il lavoro del contingente di esperti; promuove ricerche e analisi su temi di interesse per il Sud; assicura il supporto a eventuali tavoli tecnici, commissioni e gruppi di lavoro costituiti all'interno del Dipartimento; cura le attività propedeutiche e consequenziali alle riunioni della Cabina di regia ZES di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e della Cabina di regia per il coordinamento delle politiche per il Sud di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 febbraio 2026; fornisce gli elementi necessari per gli adempimenti relativi agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; svolge attività di ricerca, studio e approfondimento su questioni di natura giuridica; cura la definizione di accordi, protocolli di intesa e convenzioni tra amministrazioni, con organismi internazionali o soggetti privati; coordina il monitoraggio dell'attuazione delle attività del Dipartimento, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio II; supporta il Capo Dipartimento nei rapporti con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre amministrazioni; cura la comunicazione istituzionale del Dipartimento.
2. L'Ufficio si articola nel Servizio “Politiche per il Sud” – Servizio II e nel Servizio “Studi, monitoraggio e comunicazione istituzionale” – Servizio III.
3. Il Servizio “Politiche per il Sud” – Servizio II svolge funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo in materia di politiche per il Sud; predispose lo schema di Piano strategico della ZES unica, coordinando, in collaborazione con l'Ufficio II, l'attuazione delle attività previste nel Piano medesimo e curando l'istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano; cura le attività propedeutiche alla convocazione delle riunioni della Cabina di regia ZES di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e l'assistenza tecnica allo svolgimento dei lavori della Cabina medesima; coordina, in collaborazione con i Servizi dell'Ufficio II, la Segreteria tecnica della Cabina di regia ZES di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e della Cabina di regia per il coordinamento delle politiche per il Sud di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 febbraio 2026; gestisce i rapporti con l'Agenzia delle entrate con riferimento agli investimenti agevolabili; cura gli adempimenti necessari alla definizione di accordi, protocolli di intesa e convenzioni tra amministrazioni, con organismi internazionali o con soggetti privati.
4. Il Servizio “Studi, monitoraggio e comunicazione istituzionale” - Servizio III supporta il Capo Dipartimento e l'Autorità politica nella definizione degli indirizzi, delle priorità tematiche, della metodologia e della realizzazione delle attività di valutazione delle politiche pubbliche di competenza del Dipartimento; cura il monitoraggio delle politiche pubbliche in materia di Mezzogiorno,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

assicurando la ricognizione delle informazioni relative alle iniziative avviate dalle altre amministrazioni competenti, nonché il loro aggiornamento sistematico; cura il monitoraggio degli incentivi concessi nell'ambito della ZES unica; svolge attività di studio e ricerca sui temi di competenza, predisponendo appositi dossier; svolge, in collaborazione con gli altri Servizi del Dipartimento, attività di elaborazione analitica e statistica sugli aspetti socioeconomici territoriali, strutturali e tendenziali, e su andamenti e prospettive delle politiche di sviluppo del Mezzogiorno; cura la comunicazione esterna delle attività del Dipartimento ed è responsabile, altresì, dell'implementazione e aggiornamento dei contenuti della pagina del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri dedicata al Dipartimento; cura l'attività di pubblicità della ZES unica, mediante il portale web della ZES unica, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le indicazioni del Capo Dipartimento e dell'Autorità politica.

Articolo 7

(Ufficio II – “ZES Unica Mezzogiorno”)

1. L'Ufficio II - “ZES Unica Mezzogiorno” assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, supporto all'Autorità politica in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica; collabora con l'Ufficio I al coordinamento e all'attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica; collabora con l'Ufficio I all'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica; definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese; garantisce, in coordinamento con l'Ufficio I, la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti; definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata; cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15; cura l'attuazione della misura di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, come definita dalla delibera CIPRESS 29 novembre 2024; cura le attività concernenti l'attuazione degli interventi PNRR relativi alle infrastrutture della ZES unica; fornisce all'Ufficio I contributi utili alla predisposizione e all'aggiornamento del Piano strategico ZES e di ogni altro documento di programmazione strategica.

2. L'Ufficio si articola nel Servizio “Sportello unico S.U.D. ZES” – Servizio IV e del Servizio “Investimenti pubblici” - Servizio V.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. Il Servizio “Sportello unico S.U.D. ZES” – Servizio IV cura le attività relative alla gestione dello Sportello unico S.U.D. ZES, di cui all’art. 15 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124; cura l’istruttoria delle istanze avanzate ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e svolge funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione unica; coordina l’attività dei Responsabili unici del procedimento, di cui all’art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241; cura il monitoraggio dei progetti di investimento che hanno ottenuto il provvedimento di autorizzazione unica, condividendo i dati con l’Ufficio I.

4. Il Servizio “Investimenti pubblici” – Servizio V cura le attività concernenti l’attuazione degli interventi PNRR relativi alle infrastrutture della ZES unica; svolge le funzioni di stazione appaltante secondo le modalità previste dall’art. 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per gli interventi di competenza; cura il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo dei progetti finanziati dal PNRR, mediante l’utilizzo della piattaforma REGIS; svolge le funzioni di cui alla delibera CIPRESS 29 novembre 2024, concernenti l’attuazione della misura prevista dall’art. 33, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, per la realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all’incremento della loro qualità, già assegnate alla Struttura di missione ZES.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di registrazione della Corte dei conti.

2. Fino al conferimento degli incarichi dirigenziali previsti dal presente decreto, e comunque, non oltre sessanta giorni dalla registrazione dello stesso, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa, restano fermi gli incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito della Struttura di missione ZES.

3. Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, agli organi di controllo ed è pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 9 marzo 2026

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri con delega in
materia di politiche per il Sud

Luigi Sbarra